

**ELEMENTI DI  
POLIZIA GIUDIZIARIA  
PER I VIGILI DEL FUOCO  
con cenni relativi  
all'attività di investigazione  
antincendio**

CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO

# Struttura del corso

*Il corso è suddiviso in n.4 unità didattiche*

*Nelle prime n.3 unità didattiche verranno trattati gli argomenti teorici presenti nella dispensa.*

*Nell' quarta unità didattica successiva verrà effettuata anche una verifica informale dell'apprendimento da parte del gruppo mediante i test di autovalutazione di fine capitolo, come riepilogo di tutto il programma svolto.*

# Premessa

L'attività e le funzioni di polizia giudiziaria caratterizzano diversi aspetti della vita professionale dei vigili del fuoco, sia nell'attività di soccorso che nell'attività di prevenzione e vigilanza antincendio.

Le competenze e l'estrazione squisitamente tecnica di dirigenti, direttivi e operativi del corpo nazionale dei vigili del fuoco ha spesso ingenerato verso questa materia diffidenza, preoccupazione e timore nello svolgimento di queste funzioni.



**Unità didattica**

**n. 1**

**NOZIONI  
INTRODUTTIVE**

CORSO DI FORMAZIONE A VIGILE PERMANENTE



## NOZIONI INTRODUTTIVE

Lo Stato è l'ente sovrano destinato a garantire le condizioni fondamentali e indispensabili perché, sul suo territorio, i rapporti tra i singoli si svolgano in maniera ordinata e si dirigano allo sviluppo ed al benessere dell'intera collettività.





## NOZIONI INTRODUTTIVE

la **funzione legislativa**: mediante la quale lo Stato detta le regole di condotta (norme) che vietano atti socialmente dannosi e spronano invece ad operare in senso vantaggioso.



## NOZIONI INTRODUTTIVE

la **funzione amministrativa**: mediante la quale lo Stato pone in essere un complesso di attività dirette a realizzare i fini concreti che ha assegnato a se stesso (per esempio la conservazione dell'ordine pubblico interno e della sicurezza esterna, il mantenimento della sicurezza pubblica, la cura del benessere morale e materiale della collettività, l'istruzione, la buona condotta della finanza pubblica).



## NOZIONI INTRODUTTIVE

la **funzione giurisdizionale**: mediante la quale lo Stato assicura l'osservanza delle norme che ha emanato con l'esercizio della funzione legislativa.



# NOZIONI INTRODUTTIVE

Esempio:

## 423. (Incendio).

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso l'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

La norma è stata emanata dallo Stato nell'esercizio della sua **funzione legislativa** e per le finalità di assicurare che i rapporti tra i cittadini si svolgano in modo tranquillo e senza il ricorso a condotte che pongano in pericolo la pubblica incolumità.



## NOZIONI INTRODUTTIVE

È per questo motivo che lo Stato prevede per un verso, che una sua istituzione, come i Vigili del Fuoco, si collochi sul territorio e svolga attività per prevenire il verificarsi di simili fatti criminosi (**funzione amministrativa**) diretta alla prevenzione degli incendi e al soccorso pubblico.



## NOZIONI INTRODUTTIVE

Per l'altro, che un'altra sua istituzione (giudici, tribunali) reprimano anche con la forza, se necessario, i fatti di incendio che, malgrado l'attività di prevenzione degli incendi svolta dai Vigili del Fuoco, si sono verificati, e all'esito di un processo, infligga agli autori dei fatti stessi la sanzione penale prevista dalla norma (art. 423 del codice penale) che vieta quel tipo di condotta (**funzione giurisdizionale**).



## Reato e sanzioni penali

Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una sanzione penale, la norma appartiene alla categoria delle norme penali e il fatto illecito che essa punisce si definisce **reato**.

**Il reato pertanto è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale.**

Se al fatto è collegata una sanzione di tipo diverso (amministrativa o di risarcimento del danno) tale fatto non costituisce reato, ma un *illecito amministrativo o civile*.

# Reato e sanzioni penali




Le sanzioni penali (pene) si distinguono in **detentive** (ergastolo – pena detentiva perpetua - reclusione e arresto – pene detentive temporanee) e **pecuniarie** che prevedono pertanto il pagamento di una sanzione monetaria (multa e ammenda).

I **delitti** sono i reati per i quali sono stabilite le pene dell'**ergastolo**, della **reclusione** o della **multa**.

Le **contravvenzioni** sono i reati ritenuti **più lievi** e per esse sono stabilite le pene **dell'arresto o dell'ammenda**.



# Reato e sanzioni penali



# Codice penale

Le norme penali sono contenute principalmente nel **codice penale (c.p.)**.

Il codice è diviso in tre libri:

1° libro: dei reati in generale (artt. 1-240);


2° libro: dei delitti in particolare (artt. 241-649);

3° libro: delle contravvenzioni in particolare (artt. 650-734bis).

Tantissime sono le leggi contenenti disposizioni legislative in materia penale, specialmente in tema di contravvenzioni, tra cui si ricordano:

il D. Lgs 09/04/2008, n°81,

il D. Lgs 08/03/2006, n° 139.



## Elementi essenziali del reato

Per elementi essenziali del reato si intendono quelli senza i quali il reato non può sussistere. Essi sono rappresentati dall'elemento oggettivo e da quello soggettivo.

L'elemento oggettivo è costituito da:

- a) **la condotta**, cioè un comportamento umano;
- b) **l'evento**, cioè **la conseguenza della condotta** (ad esempio, lo svilupparsi dell'incendio);
- c) **il rapporto di causalità (artt. 40 e 41 c.p.)**, cioè il legame che deve intercorrere fra la condotta e l'evento (rapporto causa/effetto): l'evento deve essere conseguenza della condotta in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe verificato.



## Elementi essenziali del reato

L'elemento soggettivo del reato consiste:

**a) nel nesso psichico, cioè nella coscienza e volontà dell'azione od omissione.**

Solo quando la condotta è determinata dalla coscienza e volontà essa può considerarsi “propria” dell'autore ed essergli posta a carico (ad esempio il nesso psichico non sussiste se, durante un delirio febbrile, una persona compie un gesto inconsulto e ferisce chi gli sta accanto);

**b) in un rapporto fra la volontà del soggetto e l'evento, (art. 43 c.p.) ossia nel dolo o nella colpa o preterintenzionalità.**

**DOLO, COLPA, PRETERINTENZIONALITA'**




# **IL PROCEDIMENTO PENALE E NOZIONI INTRODUTTIVE DI P.G.**

CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO

## Il procedimento penale

**Il procedimento penale è il meccanismo attraverso il quale gli organi giudiziari pervengono, attraverso vari momenti e varie fasi all'accertamento, positivo o negativo, di un reato e all'applicazione al caso concreto della norma che si stabilisce essere stata violata.**

# Il procedimento penale



# Il procedimento penale

Soggetti e parti:

1. Il giudice
2. Il pubblico ministero
3. Il giudice delle indagini preliminari
4. L'imputato
5. La parte civile
6. Il difensore
7. I testimoni
8. La polizia giudiziaria
9. La persona offesa del reato

# Il procedimento penale

## Il giudice

**E' l'organo al quale è attribuita la funzione giurisdizionale** (cioè la pronuncia di una decisione), rappresenta il soggetto centrale del processo.

Le sue funzioni attengono sia alla **corretta applicazione delle regole procedurali** sia al controllo sulla legalità degli atti posti in essere dai soggetti o dalle parti processuali (cosiddetta posizione "super partes").

Pertanto elementi imprescindibili della funzione giurisdizionale sono **l'indipendenza e l'imparzialità**. Si può dire che il giudice entra in aula senza sapere nulla del "caso".



## Il procedimento penale

### Il pubblico ministero (p.m.)

**E' l'organo a cui compete in via esclusiva l'esercizio dell'azione penale** (titolare). Esercita funzioni di direzione delle indagini preliminari, data proprio la finalità di tali indagini, che consistono principalmente nell'acquisizione delle conoscenze necessarie per le determinazioni relative all'esercizio o meno dell'azione penale, mediante la presentazione del materiale al giudice delle indagini preliminari (g.i.p.). Ogni atto che compie il p.m. passa all'esame del g.i.p..



## Il procedimento penale

### Il giudice delle indagini preliminari

#### **Esercita funzioni di controllo sulle indagini preliminari.**

Il g.i.p. interviene infatti per svolgere funzioni di garanzia sulle posizioni di libertà degli indagati (autorizzazione al compimento di intercettazioni telefoniche, convalida di arresto, fermo o emissioni di misure cautelari o altre misure restrittive della libertà dell'indagato).



# Il procedimento penale

## L'imputato

E' la persona alla quale è attribuito il reato; durante la fase dell'indagine preliminare non si parla di imputato ma solo di una persona nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari e alla quale spettano tutti i diritti e le garanzie che poi saranno dell'imputato. Esso rappresenta la controparte del p.m.. Solo dopo che il g.i.p. stabilisce l'eventuale rinvio a giudizio l'indagato assume la qualifica di imputato.



## Il procedimento penale

### Il difensore

**Ha una posizione rafforzata dal nuovo codice di procedura penale**, che si realizza nella possibilità di richiedere al giudice, in ogni fase del procedimento, di compiere gli accertamenti che ritiene opportuni e di svolgere investigazioni al fine di acquisire elementi di prova per conto proprio (ad esempio con l'ausilio di investigatori), anche conferendo con persone che possono dare informazioni.



# Il procedimento penale

## La parte civile

**E' quel soggetto o i suoi successori universali ai quali il reato ha recato un danno.** Esso può esercitare nel processo penale l'azione civile nei confronti dell'imputato mediante la costituzione di parte civile.



# Il procedimento penale

## Codice di procedura penale

Sia l'individuazione dei soggetti del procedimento penale sia l'individuazione e la disciplina dei loro compiti e funzioni sono regolate da norme che si definiscono **processuali penali (PROCEDIMENTI PENALI)** e che, per la loro gran parte, sono collocate nel **codice di procedura penale (c.p.p.)** e in altre disposizioni ad esso complementari (tra cui le norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale, d.lgs. 28/07/1989, n. 271).



# LA NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Con il termine Polizia viene indicata l'attività che lo Stato ed altri enti pubblici svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale.

SI SUDDIVIDE IN:

Polizia amministrativa: diretta a prevenire la commissione di reati.

Polizia giudiziaria: diretti a reprimere reati già commessi.

# LA NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## L'attività di polizia giudiziaria

E' quell'attività che viene svolta dai suoi componenti per accertare la violazione, già avvenuta, di norme penali e per impedire gli ulteriori effetti di tali violazioni.

Viene svolta dopo che si è verificato un fatto previsto dalla legge come reato e che è diretta, in vista della sua repressione, a ricostruirlo e ad individuarne il colpevole.



# LA NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## L'attività di polizia amministrativa

Se la legge prevede invece per un determinato comportamento illecito una sanzione di tipo diverso da una sanzione penale, non costituendo tale fatto illecito un reato ma un illecito amministrativo, l'attività svolta per accertarlo ed individuarne l'autore non è attività di polizia giudiziaria, ma attività di polizia amministrativa.



## LA NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Quando i **Vigili del Fuoco** effettuano i controlli di prevenzione incendi sulle attività a rischio di incendio, svolgono funzioni di **polizia amministrativa**.

Se durante questi controlli i Vigili del Fuoco rilevano un comportamento illecito sancito da una sanzione penale devono **attivare la propria funzione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria** e avviare tutte le necessarie attività di polizia giudiziaria per reprimere il reato, **informando** l'Autorità Giudiziaria del fatto, nella persona del pubblico ministero competente.

# LA NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria



# LA NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Il procedimento penale e la polizia giudiziaria.

### Cenni

L'attività di **polizia giudiziaria**, proprio perché collegata all'accertamento ed alla repressione di un reato già commesso, si colloca all'interno del procedimento penale e ne ***costituisce generalmente il primo momento.***

Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero si denominano **indagini preliminari** perché servono a stabilire se la notizia di reato è fondata o meno.

**I Vigili del Fuoco devono tener presente l'importante compito che sono tenuti a svolgere**

# Unità didattica

n. **1**

**Fine Unità didattica**

**n.1**

# Unità didattica

n. **2**

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte (nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni) da tutti coloro a cui il codice di procedura penale o specifiche leggi attribuiscono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

In sintesi, si può dire che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte da :

- servizi di polizia giudiziaria;
- sezioni di polizia giudiziaria;
- ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi diversi.

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## *I servizi di polizia giudiziaria*

I servizi di p.g. sono uffici ed unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge, il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di p.g..

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Le sezioni di polizia giudiziaria

Le sezioni di p.g. sono composte con personale (ufficiali e agenti) interforze dei citati servizi e istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali. Normalmente le persone impiegate nelle sezioni appartengono alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza.

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Ufficiali e agenti appartenenti a organismi diversi

Accanto alle sezioni ed ai servizi, svolgono funzioni di p.g. anche ufficiali ed agenti appartenenti ad organismi diversi.

**Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è compreso in questa categoria di ufficiali e agenti di p.g..**

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Ufficiali ed agenti di p.g.

Se ufficiali ed agenti appartengono a corpi dello Stato che costituiscono servizi di p.g. essi sono **ufficiali ed agenti di p.g. a competenza generale.**

Se ufficiali ed agenti appartengono a corpi dello Stato che costituiscono organismi diversi di p.g. essi sono generalmente **ufficiali ed agenti di p.g. a competenza limitata.**

**Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è compreso nella categorie a competenza limitata.**



# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco

*Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 - Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.*

Tali disposizioni stabiliscono che il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di p.g. mentre i capi squadra, capi reparto, ispettori, sostituiti direttori antincendi, i funzionari direttivi e i primi dirigenti (con esclusione dei comandanti provinciali) **rivestono la qualifica di ufficiale di p.g., limitatamente all'esercizio delle funzioni previste dal ruolo di appartenenza.**

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco

*Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*

Personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco	Competenze di Polizia Giudiziaria
vigile del fuoco	agente di p.g.
capi squadra	ufficiale di p.g.,
capi reparto	ufficiale di p.g.,
ispettori	ufficiale di p.g.,
sostituiti direttori antincendi	ufficiale di p.g.,
funzionari direttivi e i primi dirigenti	ufficiale di p.g.,

**limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni previste dal ruolo di appartenenza**

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco

Appare quindi necessario sottolineare che vi è uno specifico dovere di esercitare le funzioni di p.g..

Analogamente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.P.R. 76/2004 **anche il personale volontario dei Vigili del Fuoco assume la qualifica di p.g..**



# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco

I compiti d'istituto dei Vigili del Fuoco, in relazione ai quali il personale assume la qualità di ufficiale o agente di p.g., sono fondamentalmente:

la prevenzione incendi e vigilanza antincendi ai sensi del Capo III del D. Lgs. 08/03/2006 n° 139;

il soccorso pubblico (estinzione incendi e i più generali servizi tecnici di soccorso finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità pubblica) ai sensi del Capo IV del D. Lgs. 08/03/2006 n° 139.



# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco

**Il personale del Corpo assume le qualità di p.g. solo quando è in servizio.**

Resta comunque fermo, per colui che **fuori servizio** rileva la sussistenza di un reato avente relazione alla prevenzione e vigilanza antincendi, il **potere-dovere** di denunciare il fatto all'ufficiale di p.g. competente, ovvero di compiere egli stesso, quando sarà nell'esercizio delle funzioni, e a ciò autonomamente legittimato, le attività di indagine necessarie.

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco

Le norme di attuazione (artt. 16-19 att. c.p.p) regolamentano il tema delle sanzioni disciplinari che possono essere applicate agli ufficiali ed agenti di p.g. che violano le norme relative all'esercizio delle loro funzioni:

- omettono di riferire nel termine previsto dall'autorità giudiziaria la notizia di reato;
- omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono solo in parte o negligenemente;
- violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle loro funzioni.

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono la **censura** e, nei casi più gravi la **sospensione dall'impiego** per un tempo non eccedente i sei mesi.

Quando ne sussistano i presupposti, l'inosservanza delle norme attinenti alle funzioni di p.g. può dar luogo ad un **procedimento penale** a carico dell'ufficiale o dell'agente di p.g..

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Illustrazione di specifici reati

- Incendio;
- Incendio boschivo;
- Danneggiamento seguito da incendio ;
- Inondazione, frana o valanga;
- Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga;
- Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi;
- Fabbricazione o detenzione di materie esplosive;
- Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni;
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;
- Delitti colposi di danno;
- Delitti colposi di pericolo;
- Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro;
- Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

## Illustrazione di specifici reati

REATI	CONDANNA	PERIODI DI CONDANNA
INCENDIO	RECLUSIONE	3 - 7 ANNI
INCENDIO BOSCHIVO	RECLUSIONE	1 - 5 ANNI
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	RECLUSIONE	6 MESI - 2 ANNI
INONDAZIONE FRANA E VALANGA	RECLUSIONE	5 - 12 ANNI
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INONDAZIONE FRANA E VALANGA	RECLUSIONE	1 - 5 ANNI
CROLLO DI COSTRUZIONI E ALTRI DISASTRI DOLOSI	RECLUSIONE	1 - 5 ANNI
CROLLO E DISASTRO AVVENUTO	RECLUSIONE	3 - 12 ANNI

# L'ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

REATI	CONDANNA	PERIODI DI CONDANNA
FABBRICAZIONE E DETTENZIONE DI MATERIALI ESPLODENTI	RECLUSIONE	1 - 5 ANNI
SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O GUASTO DI APPARECCHI A PUBBLICA DIFESA DA INFORTUNI	RECLUSIONE	2 - 7 ANNI
RIMOZIONE O OMISSIONE DOLOSA DO CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO	RECLUSIONE	6 MESI - 5 ANNI
DELITTI COLPOSI DI DANNO	RECLUSIONE	1 - 5 ANNI
DELITTI COLPOSI DI PERICOLO	RECLUSIONE	FINO A 2 ANNI
OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE E DIFESE CONTRO	RECLUSIONE	FINO A 1 ANNI
	MULTA	DA 103 A 516 EURO
INOSSERCVANZA DEI PROVVEDIMENTI	ARRESTO	FINO A 3 MESI
	AMMENDA	FINO A 206 EURO

# IL PROCEDIMENTO PENALE

# IL PROCEDIMENTO PENALE

POLIZIA GIUDIZIARIA

## La fase delle indagini preliminari e le funzioni di p.g..

### La fase delle indagini preliminari:

Ha una funzione investigativa;

Precede l'inizio del processo vero e proprio;

Non serve, salvo alcune eccezioni, a formare atti che abbiano valore di prova.

Gli organi che svolgono le indagini preliminari sono il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria (p.g.).

Rispetto all'attività del Pubblico Ministero, quella svolta dalla p.g. ha peraltro carattere:

- preliminare;
- ausiliario.



# IL PROCEDIMENTO PENALE

## La fase delle indagini preliminari e le funzioni di p.g..

Ha **carattere preliminare** perché è volta a fornire al pubblico ministero l'input investigativo, spettando poi al pubblico ministero stesso incanalare e sviluppare l'indicazione ricevuta finalizzandola al buon esito nel processo.

Ha **carattere ausiliario** perché spetta al pubblico ministero la direzione delle indagini e disporre direttamente della p.g..



# IL PROCEDIMENTO PENALE

## La fase delle indagini preliminari e le funzioni di p.g..

**Attività di informazione:** essa consiste nell'acquisizione della notizia di reato e nella sua comunicazione al pubblico ministero. Quest'attività risulta **fondamentale** perché proprio su di essa si fonda tutto il procedimento penale, l'avvio dello stesso, nel momento in cui viene riconosciuto un reato.



# IL PROCEDIMENTO PENALE

## La fase delle indagini preliminari e le funzioni di p.g..

**Attività di investigazione:** essa consiste nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati. L'attività di investigazione viene, naturalmente, svolta dopo che è stata acquisita la notizia di reato.



# IL PROCEDIMENTO PENALE

## La fase delle indagini preliminari e le funzioni di p.g..

**Attività di assicurazione:** essa consiste nell'acquisizione al procedimento di ciò che è stato trovato mediante l'attività di investigazione (per esempio quest'attività si sostanzia nella raccolta di tracce e cose pertinenti al reato, frammenti di mobili imbottiti, tappeti combusti, ecc., per rilevare tracce di liquidi infiammabili utilizzati per appiccare ed accelerare l'incendio).



# IL PROCEDIMENTO PENALE

## La fase delle indagini preliminari e le funzioni di p.g..

L'attività della p.g. durante le indagini preliminari può essere svolta come:

**Attività di iniziativa:** è quella che la p.g. è legittimata e tenuta a compiere in base a propri autonomi poteri che le derivano direttamente dalla legge e non da richiesta e/o da ordini del Pubblico Ministero.

**Attività guidata:** attività guidata è quella che la p.g. svolge nell'ambito delle direttive e, cioè, delle linee generali di indagine tracciate dal Pubblico Ministero;

**Attività delegata:** consiste, invece, nel compimento, da parte della p.g., di atti specificamente richiesti ed indicati dal Pubblico Ministero.

# IL PROCEDIMENTO PENALE

## Dalle indagini preliminari alla conclusione del processo

Modello ordinario di procedimento:

Il modello ordinario di procedimento penale inizia con l'acquisizione della notizia di reato da parte della p.g. (o del pubblico ministero, p.m.) e prevede le seguenti fasi:

- **Le indagini preliminari;**
- **La chiusura delle indagini preliminari. - L'archiviazione;**
- **La richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare;**
- **Il giudizio;**
- **L'impugnazione.**

# IL PROCEDIMENTO PENALE

Dalle indagini preliminari alla conclusione del processo

Modelli differenziati (procedimenti speciali):

**giudizio abbreviato (artt. 438 – 443 C.P.P.),**

**patteggiamento (artt. 444 – 448 C.P.P.),**

**giudizio direttissimo,**

**giudizio immediato,**

**procedimento per decreto penale di condanna.**

# IL PROCEDIMENTO PENALE

## Processo penale di primo grado



# Unità didattica

n.2

**Fine Unità didattica**

**n.2**

# Unità didattica

n. **3**

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Premessa

Il personale vigile del fuoco può essere chiamato a compiere di iniziativa o come atto delegato dal pubblico ministero.

**Atti tipici di indagine:** Ossia quelli che sono espressamente disciplinati dal codice di procedura penale.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Premessa

Il personale vigile del fuoco può essere chiamato a compiere di iniziativa o come atto delegato dal Pubblico Ministero.

**Attività atipica di indagine:** cioè quell'attività che, pur non essendo espressamente disciplinata dal codice, non è da questo vietata.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Documentazione dell'attività di p.g.

**DOCUMENTAZIONE  
dell'attività di p.g.  
(art. 357 c.p.p.)**

```
graph TD; A[DOCUMENTAZIONE dell'attività di p.g. (art. 357 c.p.p.)] --> B[ANNOTAZIONE]; A --> C[VERBALE];
```

**ANNOTAZIONE**

**VERBALE**

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Documentazione dell'attività di p.g.

### L'ANNOTAZIONE

E' il modo ordinario mediante il quale viene documentata l'attività svolta di iniziativa dalla p.g..

Il contenuto essenziale delle annotazioni è costituito:

- a) dall'indicazione dell'ufficiale o agente di p.g. che ha compiuto le attività di indagine e che dovrà sottoscrivere l'atto;
- b) dall'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite;
- c) dalle generalità e dalle altre indicazioni personali utili per l'identificazione del soggetto dal quale la p.g. ha eventualmente assunto dichiarazioni;
- d) dall'enunciazione succinta del risultato dell'attività di indagine.

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Documentazione dell'attività di p.g.

### IL VERBALE

E' il modo più formale di documentazione dell'attività di p.g..

Il verbale deve contenere:

- a) la menzione del luogo, anno, mese, giorno e, occorrendo, dell'ora in cui è cominciato e chiuso;
- b) le generalità delle persone intervenute e le cause, se conosciute, per cui sia eventualmente mancata la presenza di persone che avrebbero dovuto intervenire;
- c) la descrizione di quanto l'autore del verbale ha di fatto constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza;

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Documentazione dell'attività di p.g.

### IL VERBALE

Il verbale deve contenere:

- d) le dichiarazioni ricevute e l'attestazione, prima della chiusura, dell'avvenuta lettura dell'atto;
- e) la sottoscrizione delle persone intervenute, del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale e del pubblico ufficiale che ha assistito. Va tenuto presente che se qualcuna delle persone intervenute non vuole o non è in grado di sottoscrivere deve esserne fatta menzione nel verbale (con l'indicazione del motivo). La sottoscrizione deve essere fatta di pugno.

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Documentazione dell'attività di p.g.

Il verbale è **nullo** quando manca la **designazione delle persone intervenute** o la **sottoscrizione** di chi ha redatto il verbale. La nullità del verbale può rendere non validi anche gli atti consecutivi che dipendono da questo.

Una redazione negligente del verbale o la sua nullità possono comportare a carico di chi lo redige una **responsabilità disciplinare**.

Sarà sempre possibile infatti, prima di testimoniare, richiedere di poter leggere tutti gli atti presenti nei fascicoli del procedimento penale a propria firma.

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Documentazione dell'attività di p.g.

***IN QUESTI CASI, UNA CORRETTA E DETTAGLIATA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI INTERVENTO FATTA A SUO TEMPO, PUÒ ESSERE DI GRANDE AIUTO NELLA RICOSTRUZIONE DELL'EPISODIO E PUÒ RAPPRESENTARE, PER IL PROCESSO, MATERIALE DI PROVA D' ASSOLUTA RILEVANZA.***

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Documentazione dell'attività di p.g.

### INFORMAZIONE

Ha per oggetto una notizia di reato e presenta due aspetti significativi:

- L'acquisizione della notizia (art. 330 c.p.p.);
- L'obbligatoria comunicazione della notizia di reato al p.m. (art. 347 c.p.p.).

La valutazione della sussistenza della notizia di reato spetta al **Dirigente** (il Comandante provinciale o suo delegato) dell'ufficio dal quale dipende chi l'ha acquisita autonomamente.

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Notizia di reato

La p.g. può venire a conoscenza di una notizia di reato:

- 1) ricevendola da altri attraverso atti espressamente disciplinati dal codice a tale scopo (ad esempio: denuncia, referto, ecc.);
- 2) acquisendola di iniziativa (ad esempio coglie una persona mentre lo sta commettendo, flagranza di reato; informazione occasionale a mezzo stampa, denuncia anonima, notizia confidenziale);
- 3) acquisendo gli elementi di un reato nel corso di attività ispettive o di vigilanza.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Informativa

L'informativa al p.m. deve essere data (art. 347 c.p.p.):

- **per iscritto, senza ritardo**, indicando giorno e ora in cui tale acquisizione è avvenuta;
- se vi è urgenza **anche in forma orale**, immediatamente, facendo poi seguire, senza ritardo, l'informativa scritta;
- se sono stati compiuti atti per i quali è necessariamente prevista **l'assistenza del difensore dell'indagato**, l'informativa deve essere trasmessa **entro quarantotto ore dall'acquisizione della notizia di reato**.

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Informativa

**L'informativa o comunicazione della notizia di reato deve necessariamente contenere:**

1. una descrizione puntuale e chiara del fatto e gli altri elementi raccolti;
2. l'indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute, delle quali deve essere trasmessa la relativa documentazione;
3. il giorno e l'ora di acquisizione della notizia di reato.

L'informativa conterrà anche le generalità delle persone indagate, della persona offesa e dei testimoni.



# **ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

## **Investigazione**

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Investigazione

L'attività di investigazione consegue all'acquisizione della notizia di reato e consiste nella raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed all'individuazione del colpevole.

Ai vigili del fuoco può essere **delegato** il compimento di specifici atti da parte del pubblico ministero.

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Investigazione

**L'identificazione:** E'un atto tipico di investigazione, mediante il quale la p.g. procede a stabilire l'identità del soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini (indagato) e l'identità dei soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (potenziali testimoni).



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Investigazione

**Le sommarie informazioni assunte dall'indagato:** sono un atto tipico di investigazione, mediante il quale gli ufficiali di p.g. assumono, da chi è sottoposto alle indagini, informazioni utili per la ricostruzione del fatto, l'individuazione del suo autore e la ricerca delle fonti di prova.

**Presupposti:** L'indagato non deve trovarsi in stato di arresto o di fermo e l'atto deve essere ritenuto utile ai fini delle investigazioni.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Investigazione

**Le sommarie informazioni assunte dalle persone informate sui fatti:** sono un atto tipico di investigazione, mediante il quale la p.g. riceve dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti (il cosiddetto potenziale testimone) indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Investigazione

**La perquisizione locale:** consistono nella ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, oppure di un evaso o di un soggetto condannato o da arrestare, fermare o catturare per reati di particolare gravità.

*Presupposti:* deve esistere un fondato motivo per ritenere che in un determinato luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini, oppure si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Investigazione

**Accertamenti urgenti:** su luoghi, cose e persone costituiscono un complesso di atti, tipici e atipici compiuti dalla p.g., con finalità investigative e assicurative, quando il p.m. non può intervenire tempestivamente.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Investigazione

### Accertamenti urgenti

*Presupposti:* Gli accertamenti urgenti presuppongono il compimento di un'attività generica di conservazione che la p.g. svolge, non appena acquisita la notizia di reato, per la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato e per la conservazione delle cose e dello stato dei luoghi.

*Il p.m. non deve poter essere in grado di intervenire tempestivamente.*

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

**Assicurazione:** consiste nell'acquisire in disponibilità i risultati dell'investigazione precedentemente o contestualmente compiuta.

L'attività di assicurazione può essere attuata:

- sulle persone
- sulle cose e tracce pertinenti al reato.

# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Assicurazione

**Sulle persone:** arresto in flagranza di reato e fermo di indiziato.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Assicurazione

**L'arresto in flagranza di reato:** è effettuato mentre il reo commette l'azione illecita.-



**Il fermo di indiziato:** quando le indagini in corso richiedono di trattenere l'indagato presso le strutture penali per il pericolo che lo stesso possa darsi alla fuga.



# ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

## Assicurazione

**Sulle cose e tracce pertinenti al reato:**

ciò avviene, quando è possibile, mediante il loro impossessamento e la loro custodia (sequestro penale).



## ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

**Sequestro penale:** E' un atto tipico di assicurazione, mediante il quale la p.g., ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottrae alla disponibilità dell'avente diritto e assoggetta a custodia una cosa mobile o immobile che rappresenta corpo del reato o cosa pertinente al reato, necessaria per l'accertamento dei fatti.



# Unità didattica

n. **3**

**Fine Unità didattica**

n. **3**

# Unità didattica

n. **4**

## **L'ATTIVITA' D' INVESTIGAZIONE ANTINCENDIO**

# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## Svolgimento ed organizzazione dell'indagine:

Secondo uno schema di successione di azioni occorrerà ricercare le cause dell'incendio acquisendo la notizia di reato, raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed all'individuazione del colpevole.

## ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

- Evento - Sospetto – Comunicazione notizia di reato e inizio investigazione;
- Accertamenti sui luoghi;
- Verifica testimonianze;
- Individuazioni di possibili persone da sottoporre ad indagini;
- Verifica di precedenti, moventi ed accertamenti su sospetti;
- Accertamenti di polizia giudiziaria (intercettazioni, verifiche di natura finanziaria ecc.).



## ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

### Le azioni investigative principali relative ad un incendio:

- preservazione dello scenario;
- ispezione sullo scenario, esame dei luoghi;
- ricostruzione dei luoghi prima dell'incendio;
- valutazioni sulle cause di innesco e sull'andamento dell'incendio.




*PERSONE DI FORMAZIONE ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO*



## ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

### Le azioni investigative principali relative ad un incendio:

- esame dell'andamento dell'incendio mediante ricognizione dei segnali lasciati dall'incendio (macchie di fumo, esame delle superfici combuste);
- raccolta e preservazione dei campioni e/o degli elementi di prova necessari.



## ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

### Le azioni investigative principali relative ad un incendio:

- documentazione dello scenario e delle attività svolte durante e dopo l'estinzione dell'incendio (foto, video, elaborati grafici ecc.);
- valutazione dei testimoni (vigili del fuoco, testimoni oculari, potenziali testimoni, sospetti ecc.) e di ogni altra persona che possa fornire informazioni utili all'investigazione;
- redazione di atti (verbali, annotazioni ecc.)  
nelle forme previste dal c.p.p..



# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## La prima fase – il sospetto e l'avvio degli accertamenti

L'indagine deve essere attivata precocemente in caso di:

- lesioni o morte di persone, sospettando sempre la presenza di dolo o colpa;
- evento (es. incendio o esplosione) con sospetta natura dolosa;
- evento (es. incendio o esplosione) con sospetta natura colposa.



# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## La prima fase – il sospetto e l'avvio degli accertamenti

### Elementi che possono destare sospetti

- verificarsi dell'incendio nelle ore centrali della notte (0.00 - 4.00);
- evidente mancanza di inneschi accidentali;
- persone coinvolte, salvataggio di persone, ritrovamento di vittime;
- evidente presenza di segni di effrazione;
- incendio con grande potenza distruttiva e veloce propagazione segnalata già nelle prime fasi ed accertata all'arrivo dei vigili del fuoco;
- notevole estensione del danno.

# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## La prima fase – il sospetto e l'avvio degli accertamenti

### Elementi che possono destare sospetti

- finestre e/o porte rimaste aperte, o chiuse in modo strano o anomalo, ingressi bloccati, uscite di sicurezza bloccate;
- ritrovamento di contenitori di combustibile, sistemi di innesco;
- presenza evidente ed accertabile a vista di diversi focolai di incendio;
- odori sospetti, in particolare di infiammabili (benzina, solventi, gasolio, ecc.);
- incendio a rapido sviluppo in presenza di guardiania, sistemi di rilevazione incendio e/o spegnimento automatico, sistemi antifurto.

# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## La prima fase – il sospetto e l'avvio degli accertamenti

### Elementi che possono destare sospetti

- segni evidenti di manomissione e/o mancato funzionamento degli impianti antincendio e di sicurezza;
- difficoltà inattese durante l'estinzione quali, merce sistemata in prossimità delle entrate, evidente resistenza delle fiamme all'azione dell'estinguente ecc.;
- segnalata e/o accertata fuga di persone e/o automezzi dal luogo del sinistro.

## ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

L'accertamento si avvia all'inizio e/o durante le operazioni di spegnimento, quando l'incendio è sotto controllo o durante le operazioni di smassamento / bonifica dei luoghi, e si sviluppa dopo che lo scenario è reso disponibile e sufficientemente sicuro.

L'attività investigativa viene svolta dalla p.g. secondo il principio della collaborazione.



# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## La preservazione dei luoghi

Preservare lo scenario per le successive indagini è un imperativo categorico.

Occorre annotare, almeno mentalmente, tutti quei particolari che potrebbero sparire al fine di ricostruire lo stato dei luoghi al momento del loro ingresso.

**Non bisogna dimenticare che un indiscriminato modo di condurre le operazioni di estinzione può seriamente compromettere l'esame della scena di un incendio.**

# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## I sopralluoghi

Lo scopo principale del sopralluogo giudiziario, da identificarsi generalmente con l'attività di p.g. corrispondente agli accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose oggetto dell'incendio teso a osservare, individuare, fissare e raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'evento e/o all'identificazione di chi l'ha provocato.

Il sopralluogo è un'indagine articolata in quattro fasi fondamentali:

1. Ispezione dei luoghi;
2. Descrizione dei luoghi;
3. Rilievi tecnici;
4. Raccolta delle fonti di prova (reperti).



# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## I sopralluoghi

In caso di repertamento l'ufficiale e gli agenti di p.g. devono essere in grado di:

- identificare le prove anche a mesi di distanza dalla raccolta;
- provare che dal momento della raccolta fino a quello della sua presentazione al processo, il reperto sia sempre stato custodito appropriatamente;
- descrivere eventuali alterazioni che il reperto potrebbe aver subito dal momento della raccolta a quello della presentazione al processo;
- maneggiare e trattare le prove fisiche evitando di provocare alterazioni o cambiamenti.



# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## I sopralluoghi

Al fine di evitare inquinamenti, occorre mantenere sotto stretto controllo lo scenario ed evitare l'accesso a persone estranee, nonché sospendere o limitare al minimo necessario le operazioni di bonifica e smassamento.

# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## I sopralluoghi

Le principali azioni da svolgere sono:

- il rilievo dei luoghi e la descrizione generale dello scenario;
- l'esecuzione di rilievi fotografici e riprese filmate;
- l'individuazione della zona di origine e della zona coinvolta nell'incendio;
- il prelievo di campioni di materiale, da conservare ai fini di successiva analisi di laboratorio;
- la ricerca di possibili inneschi, micce, contenitori e quant'altro indichi un innesco voluto.

# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## I sopralluoghi

Le principali azioni da svolgere sono:

- la valutazione sulla compatibilità tra la potenza dell'incendio e le caratteristiche del materiale combustibile presente sullo scenario;
- le valutazioni sullo stato dell'attività ed in particolare sulla copertura assicurativa;
- la ricerca di informazioni di tipo testimoniale;
- l'assunzione di informazioni su eventuali minacce ed altri attentati o incendi accaduti.

# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## Modulistica

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area VIII – Nucleo Investigativo Antincendi, nell'ambito dei compiti di p.g. assegnati al personale vigile del fuoco ha inteso introdurre una standardizzazione delle procedure attinenti le attività connesse.

Deve essere verbalizzato solo ciò che può avere un'utilizzazione oltre la fase delle indagini preliminari; generalmente è sufficiente una documentazione anche sommaria, purché idonea ai fini delle indagini (*annotazione*).



# ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

## Modulistica

*Il verbale deve essere redatto dalla p.g. solo in casi particolari, indicati specificamente dalla legge e, per quanto riguarda l'attività di p.g. che prevalentemente può essere svolta dai vigili del fuoco, per gli atti tipici di indagine.*

MODELLO E/PG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_

indirizzo, civico - CAP - Provincia - Tel. - FAX

**Verbale di accertamenti urgenti  
(art. 354 c.p.p.).**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... in .....  
 .....<sup>1</sup> I sottoscritti Ufficiali di p.g. ....  
 ..... ed Agenti di p.g. ....  
 tutti effettivi presso il Comando di .....  
 a seguito di<sup>2</sup> .....  
 verificatosi in ..... Via ..... n. ....  
 provincia di ..... territorio di competenza del Comando  
 Provinciale di .....; danno atto che, giunti  
 sul posto alle ore<sup>3</sup> ....., hanno preliminarmente curato che le tracce e le cose  
 pertinenti al reato fossero conservate e lo stato dei luoghi e delle cose non venisse  
 mutato. In particolare hanno<sup>4</sup> .....  
 .....  
 Presenti sul posto<sup>5</sup> .....  
 Sussistendo peraltro il pericolo di alterazione (dispersione o modificazione) delle tracce e  
 delle cose pertinenti al reato e non potendo il Procuratore della Repubblica presso  
 .....<sup>6</sup> di .....<sup>7</sup> immediatamente  
 avvertito, intervenire tempestivamente, gli operanti, al fine di evitare che l'attività  
 investigativa rischiasse di non poter più essere utilmente compiuta, se differita, hanno  
 effettuato i seguenti accertamenti e/o rilievi<sup>8</sup> .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 Descrizione dei luoghi: .....

# Unità didattica

n.4

**Fine Unità didattica  
n.4**



# TEST DI VALUTAZIONE